



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI INGEGNERI



presso il  
Ministero della Giustizia

Circ. n. 244/XIX Sess.

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

28/05/2018 U-rsp/3685/2018



Ai Presidenti degli Ordini  
territoriali degli Ingegneri

Ai Presidenti delle  
Federazioni e Consulte degli  
Ordini degli Ingegneri

OGGETTO: attività di prevenzione incendi in CCTS: aggiornamento modelli PIN.

Caro Presidente,

con la presente ti informiamo che nella seduta del Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS), operante presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del 24 aprile 2018 è stato approvato, con contributo attivo e voto favorevole dei rappresentanti del CNI, un pacchetto di aggiornamenti dei cosiddetti modelli PIN, utili alla presentazione delle istanze e delle dichiarazioni e certificazioni ai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco.

Oltre ad un aggiornamento formale dei recapiti del richiedente, sono stati inseriti nuovi campi per indicare se il progetto di prevenzione incendi viene sviluppato con l'ausilio del Codice di prevenzione incendi (DM 03/08/2015), elencando le relative attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco, ai sensi del DPR 151/2011.

Tali informazioni consentiranno il preciso e costante monitoraggio delle pratiche di prevenzione incendi, rilevando il progressivo incremento nell'utilizzo del Codice, a scapito delle precedenti regole tecniche prescrittive.

Tutti i modelli PIN sono scaricabili in formato editabile dal sito dei Vigili del Fuoco al seguente link: <http://www.vigilfuoco.it/asp/asp/Page.aspx?ldPage=737>

Si evidenzia inoltre che tra i nuovi modelli non è presente il PIN 3.1 "ASSEVERAZIONE PER RINNOVO", che è stato oggetto di un confronto tecnico tra i Vigili del Fuoco ed i rappresentanti nazionali delle categorie dei professionisti antincendio.

In tale circostanza il CNI ha espresso parere negativo all'introduzione della "verifica di avvenuta manutenzione" dei sistemi di protezione passiva a carico dell'asseveratore in fase di rinnovo; infatti a parere del CNI, condiviso anche dalle altre categorie professionali, questa clausola avrebbe introdotto una nuova responsabilità a carico del professionista antincendio, in assenza di un riferimento legislativo di supporto ed in violazione del DPR 151/2008 e del DM 07/08/2012. Come noto l'ottemperanza agli obblighi manutentivi di impianti e sistemi di protezione attiva e passiva ricade esclusivamente sul responsabile dell'attività.



Il Corpo Nazionale dei VVF in relazione alla nostra posizione, peraltro condivisa da tutte le altre professioni di area tecnica presenti nel Comitato, ha ritenuto di attenzionare debitamente le nostre osservazioni tanto da non pubblicare il citato PIN in attesa di una sua riformulazione, per la quale il CNI ha già inoltrato una precisa proposta.

Di contro è stata comunque offerta al Corpo la disponibilità degli ingegneri alla collaborazione per l'apertura di un tavolo di lavoro finalizzato ad assicurare la buona esecuzione delle manutenzioni obbligatorie presso le attività soggette, senza farne ricadere la responsabilità diretta sull'asseveratore.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Ing. Angelo Valsecchi

IL PRESIDENTE

Ing. Armando Zambrano

Allegato: lettera VVF trasmissione aggiornamento modelli PIN



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE  
L.go Santa Barbara, 2 - 00178 - ROMA - Tel: 06716362513/0 - email: [prev.prevenzioneincendi@vigilfuoco.it](mailto:prev.prevenzioneincendi@vigilfuoco.it)

Alle Direzioni Regionali/Interregionali VV.F.

Loro Sedi

Ai Comandi Provinciali VV.F.

Loro Sedi

e, p.c. Ai Consigli Nazionali degli Ingegneri, Architetti P.P.C.,  
Chimici, Dott. Agronomi e Dott. Forestali,  
dei Geometri e dei G.L., Periti Industriali e dei P.I.L.,  
Agrotecnici e degli A.L., Periti Agrari e dei P.A.L.

Loro Sedi

**OGGETTO:** Modifica della modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012.

L' articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, prevede che, con decreto del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, possa essere modificata o integrata la modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni di cui allo stesso decreto, per esigenze di aggiornamento.

Quanto sopra premesso, si trasmette il decreto DCPST n. 72, recante in allegato la suddetta modulistica oggetto di modifica, da adottarsi obbligatoriamente a far data dall' 11 giugno 2018.

Gli Uffici in indirizzo sono pregati di assicurarne, nell'ambito del territorio di competenza, la massima diffusione tra gli organismi e le strutture interessate ai procedimenti in argomento.

Analogo invito è rivolto ai Consigli Nazionali, che leggono per conoscenza.

Si informa, infine, che i modelli saranno resi disponibili anche in formato editabile nell'apposita sezione dedicata alla modulistica presente nel sito istituzionale [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it).

IL DIRETTORE CENTRALE  
(LITTORIO)



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Decreto di modifica della modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012.

## IL DIRETTORE CENTRALE

Visto il Decreto Presidente della Repubblica del 01/08/2011 n°.151, con oggetto "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 - quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012 recante "Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151";

Considerato che l'articolo 11, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, prevede che con decreto del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, e' stabilita la modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nello stesso decreto;

Visto il decreto del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 200 del 31/10/2012, di adozione della modulistica di cui al punto precedente;

Visto il decreto del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 252 del 10/04/2014, di modifica della modulistica di cui al punto precedente;

Ravvisata la necessità di modificare la medesima modulistica per esigenze di aggiornamento di natura tecnica;

Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 08/03/2006 n. 139 e s.m.i. nella seduta del 24 aprile 2018;

## DECRETA

### Art. 1

#### Modifica della modulistica per gli adempimenti di prevenzione incendi

All'art. 1 del decreto del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 200 del 31/10/2012, sono apportate le seguenti modifiche:



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

1. Istanza di valutazione del progetto  
il modello PIN 1-2012 è sostituito dal modello PIN 1-2018;
2. Segnalazione Certificata di Inizio Attività:  
il modello PIN 2-2014 è sostituito dal modello PIN 2-2018;
3. Segnalazione Certificata di Inizio Attività per depositi di gas di petrolio liquefatto:  
il modello PIN 2 gpl- 2014 è sostituito dal modello PIN 2 gpl- 2018;
4. Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio:  
il modello PIN 2.1-2014 è sostituito dal modello PIN 2.1-2018;
5. Attestazione per depositi di gas di petrolio liquefatto:  
il modello PIN 2.1 gpl-2014 è sostituito dal modello PIN 2.1 gpl-2018;
6. Certificazione di resistenza al fuoco:  
il modello PIN 2.2-2012 Cert. REI è sostituito dal modello PIN 2.2-2018 Cert. REI;
7. Dichiarazione inerenti i prodotti:  
il modello PIN 2.3-2014 Dich. PROD è sostituito dal modello PIN 2.3-2018 Dich. PROD;
8. Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto:  
il modello PIN 2.4-2012 Dich. Imp è sostituito dal modello PIN 2.4-2018 Dich. Imp;
9. Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto:  
il modello PIN 2.5-2014 Cert. Imp. è sostituito dal modello PIN 2.5-2018 Cert. Imp.;
10. Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio:  
il modello PIN 2.6-2012 è sostituito dal modello PIN 2.6-2018;
11. Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio:  
il modello PIN 3-2014 è sostituito dal modello PIN 3-2018;
12. Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per depositi di gas di petrolio liquefatto:  
il modello PIN 3 gpl-2014 è sostituito dal modello PIN 3 gpl-2018;
13. Dichiarazione per depositi di gas di petrolio liquefatto:  
il modello PIN 3.1 gpl-2012 è sostituito dal modello PIN 3.1- gpl-2018;
14. Istanza di deroga:  
il modello PIN 4-2012 è sostituito dal modello PIN 4-2018;
15. Istanza di nulla osta di fattibilità:  
il modello PIN 5-2012 è sostituito dal modello PIN 5-2018;
16. Istanza di verifica in corso d'opera:  
il modello PIN 6-2012 è sostituito dal modello PIN 6-2018;
17. Voltura:  
il modello PIN 7-2012 è sostituito dal modello PIN 7-2018;

Il presente decreto direttoriale entra in vigore il giorno l'11 Giugno 2018.

Roma ,li 16 MAG. 2018

IL DIRETTORE CENTRALE  
(LITTERIO)